



COMUNE di FARA SAN MARTINO
(Provincia di Chieti)

via Municipio 1 – 66015
www.farasanmartino.net

tel 0872 980155 fax 0872 980920
info@farasanmartino.net

Regolamento T.O.S.A.P
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. n.41 del 16/06/1994

I N D I C E

TITOLO I	TARIFFE	pag
art. 1	Oggetto	3
art. 2	Classe del Comune	3
art. 3	Oggetto della tassa	3
art. 4	Classificazione delle strade, piazza ed alter aree pubbliche	3
art. 5	Riduzione tariffaria per categoria	3
CAPO I	TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI	
art. 6	Occupazione del suolo	4
Art.7	Affrancazione della tassa sui passi carrabili	4
art. 8	Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	5
art. 9	Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o detraibili assoggettati direttamente sul suolo pubblico	5
art.10	Occupazione di sottosuolo o soprasuolo	5
art.11	Tariffa per l'occupazione permanente del sottosuolo o soprasuolo nell'anno 1994	5
art.12	Distributori di carburanti	5
art.13	Distributori di tabacchi	6
art.14	Occupazioni con taxi	6
CAPO II	TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
art.15	Occupazione del suolo	7
art.16	Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo in aree della medesima categoria	8
art.17	Riduzioni specifiche	8
art.18	Riduzioni per l'esercizio di attività edilizia	8
art.19	Riduzioni per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee	8
art.20	Aree destinate a parcheggio	8
art.21	Aumento tariffe per fiere e festeggiamenti	8
art.22	Tariffe particolari di occupazione temporanee per il 1994	9
art.23	Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante	9
art.24	Riduzione del computo della superficie	9
CAPO III	NORME GENERALI	
art.25	Occupazioni abusive per protrazione	10
art.26	Occupazione di misura inferiore all'unità impositiva	10
art.27	Occupazione con impianti pubblicitari	10
TITOLO II	DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI	
art.28	La concessione per l'occupazione permanente	11
art.29	Revoca della concessione	11
art.30	Revoca della concessione per gravi inadempienze	11
art.31	L'autorizzazione alle occupazioni temporanee	11
art.32	Occupazione d'urgenza	12
art.33	Revoca dell'autorizzazione	12
TITOLO III	DENUNCE – VERSAMENTI	
art.34	Occupazioni permanenti	13
art.35	Occupazioni temporanee	13
TITOLO IV	GESTIONE DEL TRIBUTO	
art.36	Rimborso di riscossioni indebite	14
art.37	Adempimenti del funzionario responsabile	14
art.38	Adempimenti del concessionario	14

TITOLO I - TARIFFE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Fara San Martino secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507, modificato dall'art.1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

ART. 2 - CLASSE DEL COMUNE

Il Comune di Fara San Martino, con popolazione residente al 31.12.1992 pari a 1748 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.

ART. 3 - OGGETTO DELLA TASSA

1 - Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

2 - Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In attesa del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3 - Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1 - Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria: via Nazionale, viale Garibaldi, via Maiella, via IV Novembre, via Trieste, via Casimiro Gentile, via Napoli, via Roma, piazza Municipio, Piano dei Santi, via S. Pietro, Salita via Nazionale, via F. De Cecco, piazza F. De Cecco.

II categoria: tutte le strade incluse nella perimetrazione del centro storico e non comprese nella categoria I.

III categoria: tutte le altre strade

2 - L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, sulla quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio.

ART. 5 - RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

categoria II	20%
categoria III	40%

CAPO I

TARIFFE per OCCUPAZIONI PERMANENTI per ANNO SOLARE

ART. 6 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO

Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe a seconda della categoria dell'area.

A	Occupazione del suolo comunale:								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Categoria</th> <th style="text-align: left;">Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>£ 34'000 / mq</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>£ 27'000 / mq</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>£ 20'000 / mq</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Importo	I	£ 34'000 / mq	II	£ 27'000 / mq	III	£ 20'000 / mq
Categoria	Importo								
I	£ 34'000 / mq								
II	£ 27'000 / mq								
III	£ 20'000 / mq								
A.1	Occupazione del suolo con passi carrabili, (manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata) realizzati dai privati e non destinati a soggetti portatori di handicap:								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Categoria</th> <th style="text-align: left;">Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>£ 17'000 / mq</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>£ 13'600 / mq</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>£ 10'200 / mq</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Importo	I	£ 17'000 / mq	II	£ 13'600 / mq	III	£ 10'200 / mq
Categoria	Importo								
I	£ 17'000 / mq								
II	£ 13'600 / mq								
III	£ 10'200 / mq								
A.2	Occupazioni di suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non destinati a soggetti portatori di handicap: Si applica la tariffa al punto A.I per una superficie complessiva non superiore a mq 9; la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10%.								
A.3	Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati:								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Categoria</th> <th style="text-align: left;">Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>£ 3'400 / mq</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>£ 2'720 / mq</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>£ 2'040 / mq</td> </tr> </tbody> </table> <p>La riduzione della tariffa è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art.44 comma 9 del decreto 507, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.</p>	Categoria	Importo	I	£ 3'400 / mq	II	£ 2'720 / mq	III	£ 2'040 / mq
Categoria	Importo								
I	£ 3'400 / mq								
II	£ 2'720 / mq								
III	£ 2'040 / mq								
A.4	Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (art. 44.8):								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Categoria</th> <th style="text-align: left;">Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>£ 6'800 / mq</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>£ 5'440 / mq</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>£ 4'080 / mq</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di stanza specifica da parte del contribuente.</p>	Categoria	Importo	I	£ 6'800 / mq	II	£ 5'440 / mq	III	£ 4'080 / mq
Categoria	Importo								
I	£ 6'800 / mq								
II	£ 5'440 / mq								
III	£ 4'080 / mq								

ART. 7 - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI

1 - La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art. 6 punti A.1, A.2, A.3, A.4.

2 - L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzata e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.

3 - Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i, 10 giorni successivi, l'avvenuto

affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.

4 - Il Comune provvede entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della 501111a non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.

5 - Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerarsi definitivo.

ART. 8 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	£ 17'000 / mq
II	£ 13'600 / mq
III	£ 10'200 / mq

ART. 9 - OCCUPAZIONE DI SPAD SOPRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CONTENDE FISSE O RETRAIBILI ASSOGETTATI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO

Categoria	Importo
I	£ 10'200 / mq
II	£ 8'160 / mq
III	£ 6'120 / mq

Sono escluse dalla tassazione le tende asogettanti all'interno dei balconi e delle verande.

ART. 10 - OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO

Occupazione con:

1. cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali.

2. Innesti:

Categoria	Importo annuale
I	£ 250'000 per km o sua frazione
II	£ 200'000 per km o sua frazione
III	£ 150'000 per km o sua frazione

3. Innesti o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi

Categoria	Importo forfetario annuale
I	£ 50'000
II	£ 40'000
III	£ 30'000

ART. 11 - TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO NELL'ANNO 1994

Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art.10 fatte nel 1994. la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del dieci per cento e, comunque, con un minimo di £. 50'000.

ART. 12 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1 - Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio della capacità non superiore ai 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella parte I del 6° comma dell'art.48 del Decreto 507.

Le località dove possono essere situati gli impianti sono suddivise dall'art.48 del decreto 507 nelle

seguenti categorie:

- centro abitato (strade descritte nella Cat. I dell'art.4) £. 60.000
- zona limitrofa (strade descritte nella Cat. II dell'art.4) £. 50.000
- sobborghi e zone periferiche (strade descritte nella Cat. III dell'art.4) £. 30.000.

2 - Se il serbatoio è di .capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile quella del punto I° aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

3 - Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4 - Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati tra loro, la tassa di cui al punto I° è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5 - Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6 lettera A.

ART. 13 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI

Per le occupazioni del suolo o soprasuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Categoria del decreto 507	Tariffa
a) centro abitato	£ 20.000
b) zona limitrofa	£ 15.000
c) sobborghi e zone periferiche	£ 10.000

ART. 14 - OCCUPAZIONI CON TAXI

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.

CAPO II TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 15 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere:

A Occupazioni del suolo comunale		
Categoria	Importo giornaliero	Importo orario
I	£ 2.000	£ 83,33
II	£ 1.600	£ 66,67
III	£ 1.200	£ 50,00
Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 20%		
B Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale: Si applicano le tariffe di cui alla precedente lettera A) con la riduzione del 30%:		
Categoria	Importo giornaliero	Importo orario
I	£ 1.400	£ 58,33
II	£ 1.120	£ 46,67
III	£ 840	£ 35,00
C Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici.		
1) per i primi trenta giorni:		
Categoria	Tariffa forfetaria per 1 km	Per occupaz. oltre 1 km
I	£ 10.000	£ 15.000
II	£ 8.000	£ 12.000
III	£ 6.000	£ 9.000
2) Se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore ai novanta:		
Categoria	Tariffa forfetaria per 1 km	Per occupaz. oltre 1 km
I	£ 13.000	£ 19.500
II	£ 10.400	£ 15.600
III	£ 7.800	£ 11.700
3) Se la durata è superiore ai novanta giorni e fino a centottanta giorni:		
Categoria	Tariffa forfetaria per 1 km	Per occupaz. oltre 1 km
I	£ 15.000	£ 22.500
II	£ 12.000	£ 18.000
III	£ 9.000	£ 13.500
4) Se la durata è superiore a centottanta giorni:		
Categoria	Tariffa forfetaria per 1 km	Per occupaz. oltre 1 km
I	£ 20.000	£ 30.000
II	£ 16.000	£ 24.000
III	£ 12.000	£ 18.000
D Occupazione temporanea con tende o attrezzature similari		
Categoria	Tariffa	
I	£ 600	
II	£ 480	
III	£ 360	
ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente, le aree predette.		

ART. 16 - CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA

Le occupazioni temporanee di cui alla lettera c) del precedente art. 12 avevano la medesima natura funzionale, effettuata nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 17 - RIDUZIONI SPECIFICHE

Le tariffe di cui al precedente art. 15 letto A), B) e D) sono ridotte:

- del 50% delle occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- dell' 80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- del 50% delle occupazioni del suolo necessario allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo di cui al precedente art. 15 letto C).

ART. 18 - RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 20%.

ART. 19 - RIDUZIONI PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50% allorché:

- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
- il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagata anticipatamente o in due rate, la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
- il soggetto sottoscriva il documento - quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 20 - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1 - Per l'uso delle aree destinate al Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetro o apparecchio similare di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 15 lett A aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30%.

2 - L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3 - Ove la questione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

ART. 21 - AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

ART. 22 - TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER IL 1994

Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 15 lett. A), B) e D) e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono di rettaggio i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinato per l'anno 1994 applicando alle tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50%.

ART. 23 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

- del 50% fino a 100 mq
- del 25% oltre i 100 mq
- del 10% oltre i 1000 mq

ART. 24 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE

Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai 1000 metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10%.

CAPO III **NORME GENERALI**

ART. 25 - OCCUPAZIONE ABUSIVA PER PROTRAZIONE

Quando l'occupazione permanente temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per l'occupazione temporanea di carattere ordinario aumentata del 20%, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART. 26 - OCCUPAZIONE DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA

Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

ART. 27 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI

Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I° del decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 28 - LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1 - Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata della richiesta.

2 - Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata da quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; continuando nel caso riesca positivo delle due istruttorie il rilascio di due atti abilitativi avviene contestualmente.

3 - Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

4 - Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere concesse all'occupazione;
- facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5 - Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque tenuto ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

ART. 29 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1 - La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombrò delle attrezzature mobili.

2 - Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature o impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità eguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART. 30 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessionario, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro i 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 31 - L'AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1 - Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2 - L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

3 - L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi seri intralci all'articolazione stradale.

ART. 32 - OCCUPAZIONE D'URGENZA

1 - Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2 - Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o Via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3 - L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4 - In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 33 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienza del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad, atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non dovuto, senza interessi.

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI

ART. 34 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1 - Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dallo gennaio 1991 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data. i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare pagamento dovuto "per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando"do gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.

2 - La denuncia completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa. è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3 - Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.

4 - Per le occupazioni dell'art. 46 del decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5 - I versamenti arrotondati alle 1000 lire inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore alle lire 500 devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

ART. 35 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1 - Per le occupazioni temporanee ad eccezioni di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.

2 - Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal funzionario responsabile.

TITOLO IV - GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 36 - RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

Per far fronte alla richiesta di rimborsi fatte dai contribuenti per somme versate non dovute nei termini previsti dal 6° comma dell'art. 51 del decreto 507, nonché per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

ART. 37 - ADEMPIMENTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 - Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa come stabilito dall'art. 54 del decreto 507.

2 – Predetto funzionario, fermo restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma è comunque tenuto a istituire i seguenti registri:

a) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, 1° comma del decreto 507;

b) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;

c) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art.44 comma 11 del decreto 507.

3- Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche secondo procedure elettroniche, debbono essere numerati e vidimati, in ogni pagina dal Segretario Comunale prima di essere posti in uso.

4 - E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

ART. 38 - ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1 - Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal .tesoriere comunale e dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2 – In luogo dell' elenco o dello schedario possono essere tenute nell'ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.